



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 24/11/2020

FATTO

In riferimento ad un contratto di cessione del quinto della pensione (n° xx2531) stipulato il 12/2/2015 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo del 25/10/2019, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa in sede di reclamo e facendo esplicito riferimento alla nota sentenza della CGUE e alla decisione del Collegio di Coordinamento n° 26525/2019, con l'ausilio di rappresentante volontario si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere dalla convenuta il rimborso di euro 321,30 per commissioni di attivazione; euro 183,75 per commissioni di istruttoria; euro 900,00 per commissione di intermediazione o subordinatamente euro 472,50; oltre interessi.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, conferma la stipula in data 12/2/2015 di un contratto di finanziamento da parte della ricorrente rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione. Fa altresì presente che lo stesso è stato estinto anticipatamente alla scadenza della 57ma rata, con decorrenza 30/11/2019 e la restituzione in conteggio estintivo dell'importo di € 108,99 a titolo di ratei non maturati.

A seguito della ricezione del reclamo l'intermediario, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia, comunicava al cliente il rigetto dello stesso.

Sottolinea preliminarmente la conformità del proprio operato, in sede di estinzione anticipata, alle istruzioni fornite tempo per tempo dalla Banca d'Italia – confermate anche dalla giurisprudenza – che sulla base della chiara dizione letterale dell'art. 125 sexies del TUB, hanno da tempo pacificamente ritenuto operante la tradizionale distinzione tra costi



legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento in quanto tali non ripetibili e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Ciò premesso, formula considerazioni critiche in merito all'effettiva portata della sentenza Lexitor, che alla luce delle relative motivazioni, non intenderebbe affatto superare la distinzione tra le due categorie di costi. Inoltre, come confermato anche dalla giurisprudenza l'art. 16 della Direttiva - alla quale non può riconoscersi natura self executing - non potrebbe comunque dispiegare efficacia diretta nei rapporti tra privati. La sentenza della Corte di Giustizia Europea, ad ogni buon conto, non potrebbe comunque trovare applicazione in relazione a rapporti sorti ed esauriti precedentemente alla medesima.

Sotto altro profilo, la resistente osserva che un passivo e pieno adeguamento al dettato della sentenza – con l'esborso di ingenti risorse patrimoniali per far fronte alle (potenzialmente numerosissime) richieste dei consumatori di rimborso dei costi, anche con riguardo a rapporti in essere – possa essere fonte di successive contestazioni all'operato degli amministratori della Banca nel caso in cui tale esborso dovesse ex post rivelarsi non dovuto.

Nello specifico, parte resistente si oppone alle richieste del ricorrente formulando in relazione a ciascuna voce di costo e sulla base del dato contrattuale le seguenti considerazioni:

“commissione di intermediazione”: sono state trattenute al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito, sulla base di un incarico liberamente conferito a tale soggetto dal ricorrente. Tali commissioni pertanto hanno natura up front e non sono retrocedibili.

Anche a voler considerare l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva Europea 48/2008, oggetto della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, tale voce di costo non rientrerebbe tra quelle oggetto di rimborso in quanto la stessa Direttiva, all'art. 3 lettera G) limita l'inclusione dei servizi accessori nel costo totale del credito alle sole ipotesi in cui “la conclusione di un contratto avente ad oggetto [tale] servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; il diritto alla riduzione del costo totale del credito non comprende quindi un servizio accessorio, come quello di intermediazione, che il cliente acquista autonomamente, senza che gli venga imposto dall'intermediario per ottenere il credito oppure ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte. Saggiunge inoltre che gli importi trattenuti dalla banca e versati all'intermediario del credito non costituiscono una voce di ricavo nel bilancio di esercizio in quanto versati a soggetti terzi.

Nel richiamare la posizione espressa dal Collegi di Roma e di Napoli che esclude la ripetibilità di tali somme in presenza di un oggettivo riscontro probatorio, allega quindi copia della fattura e del relativo pagamento;

“commissioni di attivazione”: sono state percepite a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili ;

“spese di istruttoria”: si riferiscono ai costi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, hanno pertanto natura up front e non sono retrocedibili;

Tutto ciò premesso, l'intermediario chiede all'ABF di rigettare il ricorso; in subordine di decurtare quanto già erogato dalle eventuali ulteriori somme dovute.

DIRITTO



Il ricorrente ha estinto anticipatamente un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione e chiede in questa sede il rimborso delle spese di istruttoria e delle commissioni di attivazione non maturate.

La parte chiede altresì il rimborso integrale delle commissioni di intermediazione o, in via subordinata il rimborso pro rata.

Chiede inoltre gli interessi sulle somme.

Il ricorrente ha versato in atti la documentazione contrattuale. L'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 57° rata di rimborso delle 120 totali di prestito.

Il quadro della materia è stato oggetto di rilettura a seguito della nota sentenza della CGE del 11/9/2019, e del successivo intervento del Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525/2019.

A seguito della predetta decisione:

1. il principio di diritto di cui alla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente alla sua pubblicazione, ma anche a quelli in corso di esecuzione dovendosi affermare che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi (up-front);
2. il criterio applicabile per la riduzione dei costi (up-front), in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi (recurring) e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF;
3. con riguardo al rimborso dei costi (up-front) il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale;
4. resta fermo il principio del ne bis in idem per quanto riguarda i ricorsi che sono stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili e ciò anche quando nel ricorso già proposto il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi (recurring), trattandosi di una preclusione procedurale che copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile.

In definitiva Il Collegio di Coordinamento, nella decisione da ultimo richiamata ha, da un lato, confermato il tradizionale orientamento già consolidatosi con riferimento ai costi soggetti a maturazione nel tempo (ABF Collegio di Coordinamento n. 10003/2016) e, dall'alto lato, ha affermato che, in ragione di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella sentenza LEXITOR, i costi (up-front) sono anche essi da rimborsare, seppure secondo il criterio alternativo del costo ammortizzato, vale a dire secondo un andamento analogo a quello convenzionalmente pattuito per gli interessi corrispettivi.

Questo Collegio, deve aderire al criterio enunciato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Del resto, alcuni Tribunale di merito (lo stesso Tribunale di Napoli, citato dalla resistente, in altra decisione (7.2.2020, n. 1340), come il Tribunale di Torino (sentenza del 21.3.2020, rg 4040/2019) si sono allineati alla lettura proposta dalla Corte di Giustizia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Nel caso di specie con riguardo, alle commissioni di intermediazione, il ricorrente chiede in via principale il rimborso integrale del costo sostenuto in sede di stipula del contratto, ritenendo che la relativa clausola contrattuale sia nulla per contrasto con l'art. 125 novies TUB, il quale prescrive che il compenso da versare all'intermediario del credito debba essere oggetto di specifica informazione precontrattuale, contenuta su supporto cartaceo o comunque durevole, consegnato prima della conclusione del contratto e oggetto di specifico accordo.

A parere del ricorrente, nessun elemento, nel caso di specie, può far ritenere che tra consumatore e mediatore sia intervenuta alcuna trattativa e che il cliente abbia ricevuto una puntuale illustrazione circa l'adeguatezza della richiesta delle commissioni.

Giova ricordare che sull'argomento è intervenuto il Collegio di coordinamento con le decisioni n. 9584/2017 e n. 9585/2017 nelle quali ha chiarito che il "compenso" di cui alla detta norma non va confuso con le commissioni (o "provvigioni") previste nel contratto per costi correlati alla remunerazione dell'intermediario del credito e, inoltre, che l'art. 125 novies T.U.B. si applica solo in presenza di un'effettiva corresponsione di un compenso a un mediatore creditizio direttamente da parte del consumatore e non per il tramite della Banca finanziatrice.

Osserva il Collegio che la convenuta allega copia dell'incarico conferito direttamente dal cliente a un mediatore creditizio che riporta le caratteristiche e le condizioni dell'attività da svolgere.

Non emergono dunque i presupposti per ritenere violato l'art. 125 novies nella fattispecie in discussione.

Il ricorrente ha chiesto il rimborso secondo il criterio pro rata temporis lineare di: spese di istruttoria, commissioni di attivazione e costi di intermediazione che, sulla base degli orientamenti recenti condivisi da tutti i Collegi territoriali, sono qualificabili come up front, in quanto le clausole de quo si riferiscono tutte ad attività meramente prodromiche alla stipula del finanziamento.

Applicando il criterio equitativo del calcolo in proporzione degli interessi (Collegio di Coordinamento decisione 26252/2019) alle voci up front, abbiamo:

euro 105,75 per spese di istruttoria; euro 184,91 per commissioni di attivazione; euro 271,92 per commissioni di intermediazione, tenuto conto che il TAN contrattuale è pari al 5,75% e la percentuale di calcolo del 30,21%.

Per totali euro 562,58 oltre accessori.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 562,58, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO